

PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT)

**Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a
seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede
stradale e relative pertinenze
Cod. CIG**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Premessa

Gli Enti proprietari o gestori di strade, come previsto dal Titolo II del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" devono provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo decreto.

Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia alla loro eliminazione, per consentire la riapertura al traffico dell'arteria coinvolta.

I Comuni e le Province, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono tenuti a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo codice della strada" - ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

L'attività di ripristino post incidente deve altresì essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale" - più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio chi inquina paga e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

La lettera f-bis dell'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada", introdotta dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "Atti vietati" prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 108 a € 434.

Ancora la lettera f) dell'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" vieta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"; l'art. 161 dello stesso Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido e infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade".

In considerazione di quanto sopra per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la Provincia di Pistoia e il Comune di Monsummano Terme intendono affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze, ad un concessionario individuato previo espletamento di procedura di gara.

L'affidamento del servizio sarà effettuato in forma aggregata al fine di uniformare le prestazioni e ottimizzare la gestione del servizio stesso in considerazione della contiguità delle strade di competenza di ciascun Ente.

La procedura di gara sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, dei cui servizi il Comune di Monsummano Terme fruisce a seguito della sottoscrizione della Convenzione del 5/4/2018 N. 43 registro cronologico.

Art. 1) Oggetto della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla intera rete viaria di competenza della Provincia di Pistoia e del Comune di Monsummano Terme (PT) nel prosieguo indicati come "Enti committenti".

La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica delle piattaforme stradali interessate da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria degli Enti committenti. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo codice della strada").

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 4 del presente capitolato d'oneri.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del D. Lgs. 285 del 30/11/1992 "Nuovo codice della Strada" e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale".

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provvedano direttamente gli Enti committenti o il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva.

Art. 2) Durata della concessione

Il servizio oggetto del presente Capitolato, avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, con opzione di proroga per uguale periodo previo provvedimento degli Enti committenti.

Art. 3) Ammontare della concessione

L'importo annuo stimato per la concessione in oggetto è pari ad € 110.000,00 di cui € 100.000,00 per la Provincia di Pistoia e di € 10.000,00 per il Comune di Monsummano Terme (PT).

In relazione alla durata di 24 mesi l'importo stimato della concessione è il seguente: € 220.000,00 di cui € 200.000,00 per la Provincia di Pistoia e di € 20.000,00 per il Comune di Monsummano Terme (PT).

L'importo totale stimato della concessione, compresa l'opzione di proroga, è di € 440.000,00 di cui € 400.000,00 per la Provincia di Pistoia e di € 40.000,00 per il Comune di Monsummano Terme (PT). Il predetto importo totale, comprensivo dell'opzione di proroga, è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e di definire la normativa applicabile alla procedura in oggetto. Tutti gli importi suindicati si intendono fuori campo IVA.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. vv) e 165 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., ***unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.*** Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per gli Enti committenti.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico degli Enti committenti.

Art. 4) Designazione sommaria delle attività comprese nel servizio

Le attività che costituiscono il servizio in concessione possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

- A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:
- aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
 - recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc.
- B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.
- C) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, newjersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Settore Tecnico degli Enti committenti.
- D) Esecuzione di servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private ad uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. 460/1999.

Art. 5) Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata ed al recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 4, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non visibile né prevedibile e, come tale, pertanto costituente vera e propria insidia o trabocchetto. Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato al successivo articolo 6.

Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale della Viabilità della Provincia di Pistoia e del Comune di Monsummano e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale e Provinciale, ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno) che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post-sinistro stradale o altro evento accidentale.

Rimozione dei veicoli in stato di abbandono

Per quanto attiene alle prestazioni relative alla rimozione dei veicoli in stato di abbandono il concessionario dovrà svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi. Detti interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento" in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Gli interventi del concessionario possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia e dal personale della viabilità dipendente dagli Enti committenti attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero che verrà messo a disposizione dal Concessionario e inoltrata a mezzo mail o PEC al numero agli indirizzi che verranno messi a disposizione dal Concessionario. Agli Uffici di Polizia Locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito dal Concessionario. Gli Enti committenti si riservano pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" che dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale", dal D. Lgs. 285 del 30/11/1992 "Nuovo codice della Strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495), nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato. I "Centri di raccolta e di demolizione" cui il Concessionario si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati rispettivamente dall'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 80 dovrà essere verificato dalla Società nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

Il Concessionario si avvarrà di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati dal competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale/Provinciale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:

a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.

Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso."

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 10, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati del concessionario senza esborso alcuno da parte degli Enti committenti e dei cittadini.

Il profitto per il concessionario o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Art. 6) Tempi di intervento

Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare:

- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.

Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro o altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato.

Art. 7) Modalità operative e formazione del personale del Concessionario

1) Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al punto 7) del presente articolo senza oneri di spesa a carico degli Enti committenti, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) installazione del cantiere, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada, e dal DECRETO 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", e dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Concessionario in esecuzione art. 89 D. Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La squadra incaricata dell'intervento dovrà essere composta da personale in numero adeguato alle caratteristiche della strada e del tipo di traffico, e in ogni caso non inferiore a 2 unità.
- b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali;
- c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della D. Lgs. 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- e) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
- f) chiusura cantiere;
- g) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente o sinistro stradale.

- 2) In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- 3) Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.
- 4) Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 "Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.
- 5) Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Nuovo codice della strada (D. Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D. P. R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei L. L. PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D. P. I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6) La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 09/06/1995.

7) Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della D. Lgs. 334/1999;
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede ~~strada~~.

8) Il Concessionario deve essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNIEN ISO 9001/2015 e UNIENISO14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e deve conservarli durante tutto il periodo di validità del contratto, che disciplina l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il programma di formazione e le modalità di svolgimento saranno oggetto di valutazione in sede di offerta e dovranno essere specificamente documentate dal Concessionario aggiudicatario.

Art. 8) Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico del procedimento o suo delegato, prima dell'avvio della concessione, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a tali obblighi, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la Ditta concessionaria deve inviare al Responsabile Unico del procedimento di ogni Ente committente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente

capitolato. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

Art. 9) Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 09/04/2008).

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Art. 10) Delega ad operare per conto della Provincia di Pistoia/Comune di Monsummano Terme e condizioni economiche del servizio

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte della degli Enti committenti a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento accidentale, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggianti.

La Provincia di Pistoia/il Comune di Monsummano Terme (Concedente), in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al soggetto incaricato del servizio (Concessionario) per:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi e seguiti, la Provincia di Pistoia/il Comune di Monsummano Terme si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento da parte delle Compagnie di Assicurazione delle attività svolte dalle strutture operative del Concessionario secondo le tipologie di intervento individuate dal presente Capitolato, la Provincia di Pistoia/il Comune di Monsummano Terme si impegna a sottoscrivere la delega, che sarà appositamente predisposta.

Art. 11) Informativa, acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (**General Data Protection Regulation o GDPR**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101, il concessionario si impegna a conformarsi agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento anche rapportandosi con gli Enti committenti per la gestione dei dati e per l'applicazione del modello organizzativo adottato in materia dagli Enti stessi. All'inizio del servizio verrà effettuata apposita riunione operativa presso gli uffici competenti degli Enti committenti al fine di formalizzare le opportune procedure.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità della concessione, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Concessionario, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra. Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Concessionario ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o in incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

Art. 12) Oneri a carico degli Enti committenti e del Concessionario

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, gli Enti committenti si impegnano a formulare all'Organo di Polizia intervenuto specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del Centro Logistico Operativo del Concessionario, qualora siano entrambi intervenuti sul posto.

Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere i seguenti dati:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi.

Tali dati dovranno essere comunicati alla Provincia di Pistoia/Comune di Monsummano Terme per i necessari riscontri presso gli organi di Polizia ed il successivo inoltro al Concessionario tramite una delle seguenti modalità alternative:

- a) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, presso gli uffici preposti degli Enti committenti, nell'orario/giorno concordati;
- b) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, direttamente presso l'ufficio competente dell'Organo di Polizia intervenuto, nell'orario/giorno concordati;
- c) trasmissione a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dal Concessionario;
- d) trasmissione a mezzo fax al numero verde con costo a carico del destinatario.

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra all'Organo di Polizia intervenuto da parte della Provincia di Pistoia/Comune di Monsummano Terme, il Concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente all'Organo di Polizia stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, il servizio in questione (ossia lo svolgimento degli interventi previsti dal presente Capitolato) dovrà essere espletato ugualmente, con totale assenza di costi per le Amministrazioni committenti.

Art. 13) Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Il Concessionario assicura agli Enti committenti, agli Organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare tutta la documentazione disponibile relativa all'intervento e necessaria per l'espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 14) Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto, da stipularsi successivamente all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare una cauzione definitiva per un importo pari a € 20.000,00 per la Provincia di Pistoia e ad € 2.000,00 per il Comune di Monsummano Terme.

La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto, da attestarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio Viabilità di ciascun Ente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Art. 15) Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e garanzie

Il Concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.).

Art. 16) Requisiti del Concessionario

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità tecnica sono indicati nell'Avviso per manifestazione di interesse e nella Lettera d'invito.

Art. 17) Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

1) Centrale Operativa(CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale del Settore Tecnico degli Enti committenti/o dagli Organi di Polizia Stradale, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Provincia di Pistoia, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo territorialmente più adeguato e

in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale quanto prima possibile e comunque entro i tempi di intervento di cui all'art. 6 del Capitolato.

2) Centri Logistici Operativi(CLO)

Organi operativi, dislocati nel territorio della Provincia di Pistoia, deputati, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 6 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione **un numero minimo di due Centri Logistici Operativi**, uno localizzato nel territorio del Comune di Monsummano, e l'altro nel territorio del del Comune di Pistoia o in alternativa fuori da tali zone, ma situati a una distanza non superiore a 5 km di percorrenza stradale dai territori indicati. Saranno allegate al Contratto una carta della rete stradale della Provincia di Pistoia e una del Comune di Monsummano Terme (**allegate al presente Capitolato**).

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato. In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica e di materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

3) Veicoli polifunzionali attrezzati(VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 18, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di due veicoli polifunzionali attrezzati, uno per ogni Centro Logistico Operativo.

4) Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terra, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non seguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto 3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso i centri operativi e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per le Amministrazioni committenti.

5) Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale gli Enti committenti si interfaceranno con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o di un Centro Logistico Operativo.

Il Concessionario si impegna a fornire agli Enti committenti in sede di gara:

a) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio provinciale;

- b) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e dei veicoli polifunzionali attrezzati, di proprietà o in disponibilità esclusiva del concessionario in base ad altro titolo, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria provinciale, con obbligo di stazionamento permanente presso le sedi dei Centri Logistici Operativi;
- c) una relazione tecnica, circa la gestione del servizio che descriva in modo dettagliato e completo, sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi ai vari Centri Logistici Operativi esistenti sul territorio.

Dopo l'affidamento le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 18) Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per gli Enti committenti assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità degli Enti committenti.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena **s i c u r e z z a** per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro **stradale**;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e) un numero adeguato di operatori, comunque non inferiore a due, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché idoneo a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso, direttamente del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario.

Ciascun Centro Logistico Operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o altro evento.

Art. 19) Definizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dal Contratto è territorialmente competente il foro di Pistoia. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 20) Stipula del contratto e spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Ogni Amministrazione (Provincia di Pistoia, Comune di Monsummano Terme) provvederà alla stipula di autonomo contratto ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 21) Penali a carico del Concessionario

Gli Enti committenti procederanno all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio.

1) Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel Contretto e/o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di €500,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di €1.000,00.

2) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati agli Enti committenti

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di €100,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di €200,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale (salvi i casi di contestazione formale), gli Enti committenti contesteranno per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate.

Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Ente che l'ha irrogata.

L'Ente quindi, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

Come previsto dal successivo articolo 22, qualora il numero di infrazioni riscontrate sia superiore a tre, ciascun Ente committente ha facoltà di disporre, di diritto, la decadenza dal contratto.

Art. 22) Decadenza e revoca della concessione

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del Contratto, di uno dei requisiti di ordine generale e speciale previsti;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del Contratto, di uno dei requisiti tecnici minimi per il corretto svolgimento del servizio, previsti nell'articolo 17 del presente Capitolato e/o di quanto offerto come migioria in sede di gara;
- il mancato rispetto del termine per gli interventi per un numero di casi superiore a tre (l'infrazione verificatasi nei primi tre casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 21);

- il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del Concessionario entro 6 ore dalla chiamata (fermo restando le penali a carico del Concessionario disciplinate dall'articolo 21 del presente Capitolato).

La risoluzione per inadempienza sarà, in ogni caso, contestata formalmente al Concessionario, che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni scritte.

Qualora gli Enti committenti non ritengano pertinenti le motivazioni addotte dal Concessionario, dichiareranno risolto il Contratto senza ulteriori formalità.

Art. 23) Divieto di cessione del contratto. Subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La ditta che intenda avvalersi del subappalto per l'esecuzione di parte del servizio (limitatamente all'esecuzione di parte del servizio mediante sub-contratti con società terze) deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e successivamente dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione, depositando il contratto con il subappaltatore ed ottemperando agli altri adempimenti previsti dagli artt. 174 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio e l'impiego contrattuale di solo personale (autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia), per lo svolgimento del servizio non costituiscono subappalto.

Per la Provincia di Pistoia
L'istruttore direttivo tecnico
geom. Giacomo Balleri

Per il Comune di Monsummano Terme
Comandante della Polizia Municipale
Dott. Vinicio Nannini

Allegati: Carte della rete stradale di competenza di ciascun Ente;
Elenco delle strade